

Rileverete infine, o Signori, come
mediante un regolamento da approvare
con Regio Decreto, verranno stabilite
le norme per agevolare i eseguimenti
Della Legge.

Della Legge 17 Giugno 1851, colla quale si establece il versamento del pagamento di una tassa proporzionale alle mutazioni che si operano per morte fra ascendenti e discendenti; mi avranno a pregio di presentarvi, o Signore, un progetto di legge che sopprimendo la tassa residuale, prescrive il pagamento del diritto proporzionale sul mutare delle costituzioni di vita confidello, delle donazioni e degli assegnamenti.

Considerando poi che tali costituzioni, donazioni ed assegnamenti sono in genere un anticipo in immissione dell'asseguito nel possesso di quei beni che per ragione ereditaria spetterebbe potrebbero alla morte dell'assegnante, provvedere un tributo che le gratichi dei diritti, doveri, fino ad un certo punto, e quindi le grandi somme di patrimonio stabiliti dalla citata legge 17 Giugno 1851, ma non oltre, paghe la tassa del cinque per cento, poiché un tributo maggiore potrebbe far arrendersi essere di ostacolo all'effettuazione di quelle libertà che nei contratti di matrimoni si fanno anche da persone meno strette da

vincoli di pura rettela, o non facenti
ai futuri sposi.

Reservazione da ogni tassa.
Di cui gioveranno le cauzioni prestate
negli atti di matrimonio, non essendo
più conforme alle precedenti disposi-
zioni. Debbono le medesime scontare
la tassa come le altre cauzioni.

D'wichi trattasi. Di nuovo disporre
in qualche parte la legge vigente
sui diritti d'istituzione, ho creduto
opportuno d'introdurre al cane
disposizioni che per ragione di
materia, potrebbero trovarsi lungo nell'
atto del progetto.

Cali Disposizioni sono quelle
formulate oggi. Dagli ultimi tre
articoli, e sono dirette ad esonerare
il Patrimonio dello Stato dall'
obbligo di fruire i diritti d'
istituzione relativi a contributi de
di cui spese dovessero essere a di
lui carico, e ad esonerare del pari
i Monti di Pietà e le cass. Di
risparmio dall obbligo d'istituire
gli atti di Verdi, negli incanti
degli oggetti mobili depositati o
preziosi.

Difatti il pagamento dei
diritti a carico del Patrimonio
dello Stato, non produce sostanzialmente

ver un utile sulle Finanze, e credo...
soltanto obbligatorio la Diversione
di fondi del Regno, per introdurla
in altra delle Cose pubbliche, con
grave Disturbo delle rispettive
Amministrazioni.

Ogn'altro infine allo scopo della
esecuzione di favore dei Monti Di
pietà e delle Cass. di risparmio,
essa sarebbe fondata sì più eticamente
riguardo di cui questi Stabilimenti
sono suoritamente.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto
di Legge sia presentato alle Camere legislative dal
Ministro delle Finanze, che incurchiamo di svolgerne
i motivi e di sostenerne la discussione:

articolo 1^o

Contratti di matrimonio e gli atti d'emancipazione, di adozione, oltre al dazio
fisso stabilito dagli Artⁱ 36 e 45 della tariffa sui Diritti d'importazione,
approvata con R^e Patenti del 22. Marzo 1816 e di cui nel Manifesto
Cameral del 1^o successivo esplicata, ed al tributario rumento prescritto dalla
Legge del 22. Giugno 1850, saranno sottoposti al pagamento di una
tassa proporzionale, sul monte delle costituzioni di Dote, confezio, delle
delle donazioni, e degli assegnamenti, qualunque sia la natura dei beni
costituiti, donati o assegnati.

Onde i contratti ed atti suddetti saranno quindi più soggetti al
pagamento dei Diritti graduali portati dagli Articoli 36 e 45 della
sufficienza Tariffa.

articolo 2^o

A tassa proporzionale di cui al precedente articolo, verrà corrisposta
nelle quattro sufficienze, cioè:

1^o tra ascendente e discendente

" 2^o tra fratelli, sorelle e coniugi

" 3^o tra pronipoti, zii e nipoti

" 5^o tra altri parenti, od affini, ovvero tra estratti.

articolo 3^o

Quando la costituzione di Dote, fonderà in fatto dalla sposa,
sarà dovuta la tassa dell'un per cento.

Articolo 4°

Per le donazioni, il di cui effetto dipenda da un avvenimento incerto, stipulate nei contratti di matrimonio, la tassa sarà dovuta allorquando sarà verificato l'avvenimento.

Articolo 5°

Le Cautele da chiunque prestato negli atti di matrimonio ad un soggetto a diritti favorzionali stabiliti dalle rigenti tariffe di assunzione.

Articolo 6°

gli Istrumenti che si stipulano nell'interesse del Patrimonio dello Stato e delle Amministrazioni di esso, saranno intintuti senza pagamento di Diritto, per la quota, che, secondo la natura dei contratti ed a termini di Legge, deve essere a carico dello stesso Patrimonio e delle Amministrazioni suddette.

Articolo 7°

Sono esenti dalla formosità dell'Assunzione gli atti o verbali di deliberamento, cui si procede dall'Amministrazione dello Stato per vendita ai pubblici incanti degli oggetti mobili di qualsunque valore, che appartenessono allo Stato stesso.

Articolo 8°

Sono pure esenti da tale formalità gli atti o verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a prezzo presso i Monti di Pietà, o presso le Casse di risparmio, qualunque sia il loro valore.

Vittorio Emanuele

Ministro

C. Cavour

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a stilare
dalla Camera dei Deputati il progetto di legge relativo all'
impostazione di un diritto proporzionale sul montante delle
successioni di doti, fra le quali, delle donazioni degli ultimamente
presentato nella tornata del 1^o Marzo 1852

Dato a Torino il 8 Aprile 1852.



C. Cammar